

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 38

Seduta del 23/02/2016

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SENIGALLIA” E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di febbraio alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Mangialardi Maurizio	Sindaco	*	-
Bomprezzi Chantal	Assessore	*	-
Bucari Simonetta	Assessore	*	-
Campanile Gennaro	Assessore	*	-
Girolametti Carlo	Assessore	*	-
Memè Maurizio	Assessore	*	-
Monachesi Enzo	Assessore	*	-
Ramazzotti Ilaria	Assessore	*	-

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA

Visto l'art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;

Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di

concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta municipale;

DATO ATTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede

che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

STABILITO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Senigallia", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

- A.A.T.O. N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA – enti strumentali partecipati
- ATO2 - ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO - enti strumentali partecipati
- CO.GE.S.CO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI - enti strumentali partecipati
- ZIPA CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA - enti strumentali partecipati
- CONSORZIO GORGOVIVO - enti strumentali partecipati
- AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. – società partecipata a capitale interamente pubblico

- A.S.A. S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA – società partecipata a capitale interamente pubblico
- GESTIPORT S.P.A. – società controllata dal Comune di Senigallia
- IMMOBILIARE BIC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – società controllata dal Comune di Senigallia
- MULTISERVIZI S.P.A. – società partecipata a capitale interamente pubblico

e che pertanto non entrano a far parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Senigallia” le seguenti società partecipate:

- AERDORICA S.P.A.: 0,04% – società partecipata a capitale pubblico/privato;
- CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.: 2,92% – società partecipata a capitale pubblico/privato;

DATO ATTO che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Senigallia, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2014, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito:

Parametri	Comune di Senigallia	%	Soglia
Totale attivo	210.320.197,22	10%	21.032.019,72
Patrimonio netto	85.561.030,41	10%	8.556.103,04
Ricavi caratteristici	54.738.608,01	10%	5.473.860,80

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all’1% di partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2014, in quanto ultimi bilanci disponibili, sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

- ATO2 - ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO
- CONSORZIO GORGOVIVO
- A.S.A. S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- MULTISERVIZI S.P.A.

e sono esclusi dal perimetro di consolidamento:

- A.A.T.O. N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA – irrilevanza economica
- CO.GE.S.CO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI – irrilevanza economica
- ZIPA CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA –

irrilevanza economica – partecipazione inferiore all'1%

- AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. – irrilevanza economica
- IMMOBILIARE BIC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – irrilevanza economica
- GESTIPORT S.P.A. – irrilevanza economica

Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

dal Dirigente responsabile dell'Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;

Con votazione palese ed unanime;

D E L I B E R A

1) **DI INDIVIDUARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Senigallia”, i seguenti organismi partecipati:

- A.A.T.O. N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA – enti strumentali partecipati
- ATO2 - ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO - enti strumentali partecipati
- CO.GE.S.CO. CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI - enti strumentali partecipati
- ZIPA CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA - enti strumentali partecipati
- CONSORZIO GORGOVIVO - enti strumentali partecipati
- AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. – società partecipata a capitale interamente pubblico
- A.S.A. S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA – società partecipata a capitale interamente pubblico
- GESTIPORT S.P.A. – società controllata dal Comune di Senigallia
- IMMOBILIARE BIC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – società controllata dal Comune di Senigallia
- MULTISERVIZI S.P.A. – società partecipata a capitale interamente pubblico

2) **DI INDIVIDUARE**, altresì, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Senigallia, i seguenti organismi partecipati:

- ATO2 - ANCONA (ATA RIFIUTI) ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO
- CONSORZIO GORGOVIVO
- A.S.A. S.R.L. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- MULTISERVIZI S.P.A.

3) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.

18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Mangialardi Maurizio

Il Segretario Comunale

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **08 marzo 2016** al **23 marzo 2016** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 24 marzo 2016

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **19 marzo 2016**, essendo stata pubblicata il 08 marzo 2016

Li, 21 marzo 2016

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,